

Protezione Civile Arzana



Verbale di Assemblea del 23/01/2023

In data 23/01/2023, alle ore 19:00, si è riunita presso Arzana, sede Protezione Civile Piazza Roma, l'Assemblea dell'Associazione PROTEZIONE CIVILE ARZANA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Orrù Roberto*, che, constatato che sono presenti n. 81 soci aventi diritto al voto su n. 107 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 10, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Pinna Marco.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 3 agosto 2019, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 3 agosto 2019 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.



8. 1. 1971
10. 1. 1971



Protezione Civile Arzana



Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:10

Il Presidente
Protezione Civile Arzana

..... Via Mons. Virgilio, 56
08040 ARZANA (OG)
Cod. Fisc. 91009560912

Il segretario verbalizzante

.....



Protezione Civile
Via Montebello 10
00144 Roma
Tel. 06 4780 7000





STATUTO

**STATUTO dell'associazione di volontariato
"PROTEZIONE CIVILE ARZANA"**



Art. 1.

(Costituzione, Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: PROTEZIONE CIVILE ARZANA che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, iscritta al n.115 dell'elenco regionale delle Associazioni di Volontariato.

Riguardo l'acronimo O.D.V., si specifica la seguente clausola statutaria: "La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "PROTEZIONE CIVILE ARZANA - Organizzazione di volontariato" in sigla denominata "PROTEZIONE CIVILE ARZANA - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico."

L'organizzazione ha sede legale in Arzana, Piazza Roma, "Casa delle Associazioni", nel Comune di Arzana.

ART. 2

(Finalità e Attività)

Tutti gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle



iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della *legge 8 marzo 2000, n. 53*, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*;
o) protezione civile ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e successive modificazioni.

- a) La possibilità di non lasciare decantare la tensione aggregativa dei volontari e dei cittadini sui problemi della Protezione Civile creatasi a seguito dei gravi danni causati dagli incendi, dalle alluvioni, dai terremoti, ecc., costituendo per i primi un momento di continuità con l'impegno profuso durante la Campagna Antincendio e per i secondi un'occasione formativa e associativa;
- b) Rafforzare la capacità del volontariato di rappresentare un reale punto di riferimento, per il pronto intervento e la vigilanza, ma soprattutto sensibilizzare la crescita culturale nei confronti della cittadinanza e dell'Amministrazione Pubblica a cui le nuove disposizioni di legge, sia le norme Regionali che quelle Nazionali, affidano compiti ben precisi in tema di salvaguardia ambientale, di sicurezza dei cittadini e di formazione nel senso di una moderna coscienza di Protezione Civile e di autoprotezione dai rischi; Corsi di aggiornamento per i volontari in modo da approfondire le proprie conoscenze sulle attrezzature e le tecniche di intervento acquisendo tali capacità non solo in via teorica ma soprattutto nella pratica e, inoltre, di accrescere le proprie conoscenze del territorio interessato;

Inoltre, l'associazione, con particolare interesse, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale;
- b) divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei soci operativi, di collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia;
- c) favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive (solo dilettantistiche), turistiche, ricreative e formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
- d) iniziative tese a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente una architrave del proprio modello di sviluppo;



- e) promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- f) attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica etc.;
- g) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto.
- h) tutela e conservazione ambientale;

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) struttura di pronto intervento in situazioni di calamità naturali che possano compromettere la sicurezza dell'ambiente naturale e urbano;
- b) struttura di vigilanza nel territorio su eventuali condizioni, naturali o antropiche, che possano causare o aggravare probabili incidenti;
- c) rilevazione danni calamità naturali;
- d) vigilanza sul patrimonio boschivo e nelle aree di interesse naturalistico e culturale, su modificazioni del territorio, su industrie o insediamenti artigianali, su scarichi di liquami e discariche abusive, su cave non autorizzate, su pozzi abbandonati e incustoditi, su edifici cittadini o rurali pericolanti, sulla condizione della viabilità nelle strade principali di comunicazione e in quelle di penetrazione agraria;
- e) sopralluoghi nel territorio su indicazione degli Uffici Comunali preposti con particolare riferimento alle aree a rischio;
- f) aggiornamento delle informazioni sulle condizioni delle aree di particolare interesse naturalistico, turistico, culturale, ecc.;
- g) segnalazione alle Autorità competenti delle riserve d'acqua, delle zone compromesse, delle situazioni che necessitano di interventi da parte di strutture specialistiche;
- h) annotazione e registrazione giornaliera, su apposito verbale, dell'itinerario percorso e dei rilevamenti effettuati con immediata segnalazione agli Uffici Comunali e/o competenti;
- i) campagna antincendio:
 - nei casi di necessità, intervento diretto congiunto delle squadre per la lotta al fuoco e intervento di ulteriori volontari con automezzi privati e di fortuna reperibili per far fronte all'emergenza, tramite il costante collegamento via radio e telefonico con i Centri Operativi, con le Vedette Regionali (C.F.V.A. e Agenzia Fo.Re.Stas), con il C.O.R., C.O.P. e C.O.C.;



- opera di prevenzione e sensibilizzazione al problema degli incendi e del degrado ambientale presso la popolazione mediante diffusione di Ordinanza Comunale integrativa a quella Regionale, di divulgazione di opuscoli, volantini, adesivi e altro materiale;
- attività di prevenzione e vigilanza nonché di intervento per l'eliminazione di cause che possono provocare l'insorgere di incendi o altri pericoli per la sicurezza umana e ambientale;

k) rischio idrogeologico:

- nei casi di necessità, intervento diretto congiunto delle squadre per far fronte alle alluvioni, tramite il costante collegamento via radio e telefonico con i Centri Operativi, nonché con il coordinamento dell'Amministrazione Comunale ed i Vigili del Fuoco;
- sorveglianza e vigilanza dei canali di scolo e dei fiumi in piena con rilevazione dei danni riportati dagli argini e dagli insediamenti abitativi vicini;
- aiuto alle persone e animali rimaste isolate a causa dell'alluvione;
- recupero di automezzi e quant'altro coinvolto nella piena;
- sgombero dai fanghi e dall'acqua rimasti presenti negli insediamenti abitativi e produttivi;
- annotazione e registrazione giornaliera delle presenze degli operatori, degli interventi effettuati e degli itinerari seguiti per la vigilanza e gli interventi con il relativo chilometraggio sugli appositi registri giornalieri.

l) Rischio neve;

- Spazzaneve attraverso benna anteriore collocata al mezzo Defender 110;
- Spargisale posteriore (con temperature ambientali intorno allo zero, dai 5°C in giù);

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Qualità di volontariato)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario; Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



ART. 4
(Ammissione degli associati)

L'organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche associate all'associazione di volontariato o a tre associazioni di volontariato; Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza SEMPLICE.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- ☐ Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- ☐ Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- ☐ Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ☐ Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- ☐ Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente:
 - o domanda scritta su carta semplice;
 - o negli orari di apertura della sede;



☐ Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Gli associati hanno il dovere di:

☐ Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

☐ Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

☐ Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

☒ Assemblea degli associati

☒ Consiglio direttivo

☐ Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

☐ Organo di controllo (eventuale)

☐ Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8

(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza (dei presenti). In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti. Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (*tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento*). È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9

(Compiti dell'assemblea ordinaria)

Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea ordinaria per:

☐ La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;



- ☐ La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ☐ L'approvazione del bilancio;
- ☐ Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ Deliberare sul ricorso dell'esclusione degli associati nel caso in cui non venga nominato il collegio dei garanti;

ART. 10
(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- ☐ Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- ☐ Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- ☐ Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

ART. 11
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli associati tra le persone fisiche. Il numero dei componenti è formato da un numero di 5 e resta in carica per la durata di anni 5 e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- ☐ Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- ☐ Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ☐ Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- ☐ Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ☐ Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ☐ Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- ☐ Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;



- ☐ Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- ☐ Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti; Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 14
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- ☐ Quote associative;
- ☐ Contributi pubblici e privati;
- ☐ Donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ Rendite patrimoniali;
- ☐ Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- ☐ Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- ☐ Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

ART. 16
(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17
(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;





**Art. 18
(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**Art. 19
(Bilancio sociale)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

**ART. 20
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 21
(Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

**ART. 22
(Assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

**ART. 23
(Responsabilità dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



ART. 24

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea dei soci.

ART. 25

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- ☐ Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- ☐ Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- ☐ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- ☐ Il registro dei volontari, tenuta a cura del consiglio direttivo;
- ☐ Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea:
 - o domanda scritta su carta semplice;
 - o negli orari di apertura della sede;

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI LANUSEI
Registrato il 25 GEN 2023
Al N° 28 Serie 5
Esatti € ESSENTI

Direzione Provinciale Di Nuoro
Ufficio Territoriale Di Lanusei
Il Direttore dell'Ufficio Territoriale
Amonella Felchi

Firma so delega del Direttore Provinciale Domenico Gallo